

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

115° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Agevolazioni ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'acqua e del gas gestiti consorzialmente » (1123) (D'iniziativa del senatore Oliva):

PRESIDENTE . . . Pag. 1540, 1541, 1543 e *passim*
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro 1541, 1542, 1544
SOLIANO 1540, 1541, 1542 e *passim*
STEFANELLI 1544
ZUGNO, relatore alla Commissione . . 1540, 1541
1542 e *passim*

Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 » (1848) (D'iniziativa

dei deputati Botta e Miroglio) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1544
1546
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze 1546

INTERROGAZIONI

Svolgimento:

PRESIDENTE 1538, 1539
ALESSANDRINI 1538
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze 1538
MASCIALE 1539
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro 1538, 1539

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Anderlini, Andò, Baldini, Cipellini, Corrias Eñsio, De Luca, Franza, Guanti, Illuminati, Martinelli, Masciale, Segnana, Soliano, Stefanelli, Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Schietroma.

6^a COMMISSIONE

115° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

F E R R I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Alessandrini. Ne do lettura:

A L E S S A N D R I N I . — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale fondamento abbia la voce diffusasi nella provincia di Varese su un nuovo assetto da dare agli uffici finanziari in seguito all'applicazione della riforma tributaria. In modo particolare, si chiede se è vera la notizia della soppressione degli uffici delle imposte dirette e del registro di Luino.

Una decisione del genere, che non trova giustificazioni plausibili, è destinata ad aumentare il disagio di una zona già duramente provata dalla recessione e per la quale si tenta in ogni modo il recupero produttivo.

L'interrogante chiede precise assicurazioni sulla questione in oggetto. (int. or. - 2577)

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* La legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, prevede, al punto 2) dell'articolo 11, la revisione delle circoscrizioni territoriali degli Uffici finanziari periferici, nonché la soppressione degli Uffici non necessari.

In aderenza, quindi, ai criteri delineati dalla riforma, l'Amministrazione sta portando avanti approfonditi studi, dal cui esito soltanto, e dopo che la speciale Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17, primo comma, della citata legge n. 825, avrà espresso il suo parere, sarà possibile trarre indicazioni conclusive anche per quanto riguarda la configurazione degli uffici finanziari segnalati nella interrogazione.

A L E S S A N D R I N I . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la gentile e solle-

cita risposta che ha voluto dare alla mia interrogazione anche a nome del Ministro.

Prendo atto delle sue dichiarazioni e desidero sottolineare che la mia interrogazione non era dettata da una questione di prestigio; non c'interessa una targa su di un edificio. Si tratta di salvaguardare una vasta zona della provincia di Varese che, privata degli uffici finanziari, si troverebbe in gravi difficoltà. Per raggiungere gli uffici più vicini si devono percorrere da Luino 27 chilometri e da Pino Lago Maggiore quasi 50.

Se poi, come si è scritto sulla stampa, la concentrazione dovesse avvenire a Gavirate, che è a 6 chilometri da Varese, le difficoltà sarebbero ancora maggiori perchè non ci sono mezzi agevoli; da Luino per Gavirate ci vorrebbero due mezzi.

Ciò detto, mi rimetto a quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario ed auspico che la commissione decida con lungimiranza, conoscenza dei fatti ed equità.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Masciale. Ne do lettura:

M A S C I A L E . — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è norma costante che, prima di nominare definitivamente il dirigente di una delle Direzioni provinciali del tesoro, si provveda a fargli trascorrere un lungo periodo di missione presso la Direzione alla quale sarà preposto, e ciò anche in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 11, secondo comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291;

se anche attualmente vi sono dirigenti in tale situazione;

se non si tratta di norma costante, quali ne sono i motivi;

se di norma costante si tratta, se non si ritenga opportuno estendere tale trattamento a tutto il personale che viene trasferito da una sede all'altra. (int. or. - 2576)

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* In dipendenza della cessazione dal servizio di vari dirigenti, l'Amministrazione del tesoro, in alcuni casi, ha

6^a COMMISSIONE

115° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

incontrato difficoltà per la loro sostituzione, sia per carenza di funzionari direttivi, sia perchè i proposti alle sostituzioni, adducendo motivi di carattere familiare ed economico, non sempre si dichiarano disposti a raggiungere le sedi provinciali vacanti.

Perdurando questa situazione, il Tesoro si trova tuttora nella necessità di far fronte alle esigenze di servizio inviando funzionari in missione in tali sedi, anche per avvicendamento, quali reggenti provvisori.

In qualche caso, poi, incarichi del genere hanno avuto carattere di esperimento, allo scopo di accertare l'idoneità del funzionario ad assumere la direzione di un ufficio.

La stessa procedura, che ha carattere di eccezionalità, e come tale non è in contrasto con la legge 15 aprile 1961, n. 291, viene anche seguita nei casi in cui si debba provvedere a sopperire alle esigenze di alcune sedi provinciali particolarmente disagiate e deficitarie di personale, inviando in temporanea missione impiegati provenienti da altre sedi.

Si è verificato che, una volta raggiunte tali sedi ed avendo reputato conveniente sistemarsi, degli impiegati abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento definitivo nelle sedi stesse.

M A S C I A L E . Evidentemente l'onorevole Sottosegretario non ha valutato il contenuto della mia interrogazione, quando mi dà una risposta che mi pare non colpisca nel segno nemmeno per quanto riguarda le virgole del primo capoverso. Io ho chiesto « se è norma costante che, prima di nominare definitivamente il dirigente di una delle Direzioni provinciali del tesoro, si provveda a fargli trascorrere un lungo periodo di missione presso la Direzione alla quale sarà preposto, e ciò anche in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 11, secondo comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291 ». Poi ho anche interrogato il Ministro del tesoro per sapere « se anche attualmente vi sono dirigenti in tale situazione »: io non ho chiesto se ci sono sedi vacanti, non ho chiesto se il personale accetta o meno il trasferimento. Volevo conoscere: se vi sono dirigenti in ta-

le situazioni; se non si tratta di norma costante, quali ne sono i motivi; se di norma costante si tratta, se non si ritenga opportuno estendere tale trattamento a tutto il personale che viene trasferito da una sede all'altra.

L'onorevole Sottosegretario mi ha risposto che vi sono alcuni dipendenti che per motivi di famiglia e per altri motivi (che io non conosco, e gradirei conoscere) non sempre si dichiarano disposti a raggiungere le sedi provinciali vacanti; cioè, una risposta così evasiva che mi lascia completamente insoddisfatto. Il rappresentante del Governo, quando risponde ad un'interrogazione, deve per lo meno trovare argomentazioni atte a soddisfare l'interrogante.

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho risposto lealmente all'interrogazione del senatore Masciale. Non posso inventare le argomentazioni.

M A S C I A L E . Non ha risposto a quello che ho chiesto.

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. La risposta potrà non soddisfare, secondo una valutazione personale; comunque l'ho data.

M A S C I A L E . Onorevole Sottosegretario, io non vorrei che ella « prendesse cappello » e attribuisse la mia insoddisfazione a intenzioni che sono lungi dai miei propositi. Io, quando mi sono riferito alla evasività della risposta fornitami, non intendevo accennare alla capacità intellettuale o all'attività che svolge l'onorevole Sottosegretario — mi consenta questo affettuoso richiamo —. Quindi non veda nella mia insoddisfazione un attacco alla persona. Io, onorevole Sottosegretario, le ho posto dei quesiti precisi ai quali ella non ha risposto, e ne è convinto anche lei, onorevole senatore Schietroma, altrimenti non si sarebbe irritato.

Mi dichiaro pertanto insoddisfatto.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« Agevolazioni ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'acqua e del gas gestiti consorzialmente » (1123), d'iniziativa del senatore Oliva

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Agevolazioni ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'acqua e del gas gestiti consorzialmente », d'iniziativa del senatore Oliva.

Il provvedimento era stato deferito, per il parere, alla 1^a Commissione, la quale ha fatto conoscere di non aver nulla da rilevare.

Prego pertanto il senatore Zugno di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z U G N O , relatore alla Commissione. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Oliva riguarda la concessione di agevolazioni finanziarie ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'acqua e del gas gestiti consorzialmente.

Come è noto, con la legge 4 luglio 1967, n. 537, che riguardava « agevolazioni ai comuni e ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua », è stato previsto che i comuni e i consorzi di comuni, per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di detti impianti, potessero contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito, di cui all'articolo 5 della legge bancaria del 1936, e con gli enti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali.

La stessa legge prevede che, oltreché con delegazioni dei singoli comuni consorziati, tali mutui possano essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un

terzo delle entrate complessive accertate. Tali disposizioni, accolte con favore dai comuni interessati, hanno però lasciato ingiustamente scoperto un settore analogo, e precisamente quello dei consorzi di comuni che preferiscano gestire direttamente la distribuzione del gas e dell'acqua senza far ricorso alla costituzione di aziende municipalizzate.

Il problema del finanziamento non è, per questi consorzi, diverso da quello che si presenta alle aziende municipalizzate; mentre non vi è dubbio che anche la gestione diretta dei servizi da parte di un consorzio presenta caratteri di stabilità e continuità analoghi a quelli che possono riscontrarsi nella gestione delle aziende municipalizzate.

Il disegno di legge al nostro esame, in sostanza, vuole ovviare a questa sperequazione mettendo sullo stesso piano i comuni singoli o consorzi di comuni che gestiscano la distribuzione dell'acqua e del gas sia con aziende municipalizzate, sia direttamente senza una azienda municipalizzata.

L'articolo 1 infatti dispone che per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, l'ammodernamento e l'attrezzatura degli impianti dell'acqua e del gas i consorzi di comuni all'uopo costituiti, e che gestiscano consorzialmente gli impianti stessi, siano autorizzati a contrarre mutui alle stesse condizioni delle aziende municipalizzate.

A questo punto, se gli onorevoli colleghi me lo consentono, vorrei fare un'osservazione; qui si parla di consorzi di comuni e secondo me bisognerebbe considerare anche il caso di singoli comuni che gestiscano la distribuzione dei servizi direttamente.

S O L I A N O . Mi sembra che sia già stato approvato un provvedimento per questi casi.

P R E S I D E N T E . Il quesito posto dal collega Zugno mi sembra formulabile in questi termini: un Comune che gestisce singolarmente ed in proprio questi servizi senza il mezzo di una azienda, ha facoltà di valersi della garanzia costituita dalla delegazione? La legge del 1967 supposeva, originariamente

te, proprio la erezione della gestione in una azienda particolare.

Essa dice: « Per il finanziamento delle opere necessarie alla costruzione di nuovi impianti... delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua, i comuni e i consorzi di comuni... ». Il soggetto è aziende municipalizzate.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Non mi risulta che dopo il 1967 ci siano stati altri provvedimenti in questo campo.

S O L I A N O . Fu approvato un provvedimento di modifica della legge del 1967.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Non riguardava la delegabilità delle entrate della gestione diretta dei Comuni.

S O L I A N O . Effettivamente mi sembra che quel provvedimento riguardi l'estensione di questa possibilità di finanziamento alle aziende nuove, che debbono sorgere. La legge del 1967 si riferisce invece alle aziende già in funzione.

P R E S I D E N T E . Il comune può gestire quello che vuole nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, e per contrarre mutui può dare delegazioni secondo le norme generali. Per le aziende municipalizzate e per i consorzi di comuni (consorzi con una azienda consortile o municipalizzata) è stata riconosciuta la facoltà di particolari delegazioni. Il collega Zugno si chiedeva se tale facoltà sussisteva anche nel caso di un comune che gestisse in proprio questi servizi senza la costituzione di una azienda. Io ritengo di no, perchè la erezione della gestione in azienda municipalizzata tende a dare alle entrate una fisionomia particolare con la responsabilità di una gestione aziendale.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Qui si dice: è giusto il disegno di legge Oliva perchè noi riteniamo che la gestione fatta da un consorzio di comuni sia da equipararsi, per la sua natura, alla gestione fatta dall'azienda municipalizzata di un singolo comune; non diciamo che

è la stessa cosa quando un comune si mette a gestire direttamente, senza municipalizzarsi, perchè bisogna invogliare a farlo.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* È sempre una gestione autonoma un servizio di distribuzione del genere, per esempio del gas metano. Ora la distribuzione del gas metano comporta oneri notevoli e tutta una contabilità distinta.

Comunque io ritengo che l'ultima legge che ha trattato questo argomento sia senza dubbio quella n. 537 del 4 luglio 1967, e che quindi, sia per quanto riguarda la gestione diretta da parte dei singoli comuni per la distribuzione dell'acqua o per la distribuzione del gas, sia per quanto riguarda la distribuzione consortile di un gruppo di comuni, senza nell'uno e nell'altro caso la istituzione di un'azienda municipalizzata, oggi come oggi non si consente di contrarre mutui con una serie di Istituti che non sono quelli indicati dalla legge comunale e provinciale e di poter anche dare, come delegazione, a garanzia di questi mutui, le entrate delle gestioni di queste aziende o di questa distribuzione.

Circa il timore che la gestione del singolo comune, quando si tratta di un servizio di questo genere, possa confondersi con la gestione di carattere normale istituzionale del comune, vorrei ricordare che una volta poteva essere anche così, perchè si trattava della semplice fognatura, si trattava di comuni che, per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua, avevano importanza limitata. Oggi invece la distribuzione di gas metano comporta oneri veramente notevoli, come comporta anche l'esigenza di una distinta contabilità per poter determinare i prezzi di distribuzione, eccetera. Fra l'altro io vengo da un'esperienza vissuta personalmente, che riguarda gran parte dei comuni del mio collegio. Abbiamo tentato, prima di tutto, la strada della costituzione di un'azienda consortile municipalizzata, però sono nate grosse difficoltà, anzitutto per mettere d'accordo tutti i comuni, e quindi anche in relazione alla responsabilità della gestione. Ma la difficoltà più grave è consistita nel fatto che occorreva spendere due

miliardi e mezzo per l'impianto della rete di distribuzione che i comuni avrebbero dovuto costruire: ammessa e non concessa la possibilità di reperire, anche distribuiti in quattro annualità, i mutui con gli istituti di previdenza, bisognava dare garanzie con le obbligazioni, il che significava bloccare tutte le attività istituzionali obbligatorie da parte dei comuni (scuole, rete dell'acqua, fognature, eccetera).

Ora, se noi avessimo avuto la possibilità, per questa azienda, di dare le delegazioni dopo che l'azienda fosse avviata, ma evitando in tal modo di dare delegazioni sulle entrate del comune, le cose sarebbero andate diversamente. Questo, naturalmente, dovrebbe valere sia per le aziende municipalizzate comunali o consortili, sia per quanto riguarda le gestioni dirette del comune o di un consorzio di comuni.

Quindi io credo che questa disposizione sia indubbiamente molto importante, ma per poter raggiungere le finalità che ci prefiggiamo non sempre è facile mettere d'accordo più comuni. Molte volte c'è un comune che ha la possibilità di gestire direttamente, però cozza contro quella impossibilità di poter garantire il mutuo. Allora bisogna che l'agevolazione non sia concessa ai consorzi dei comuni, ma anche al singolo comune che provvede alla gestione diretta di questi servizi.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ratio della legge deriva dal fatto che dobbiamo ritenere che i consorzi di comuni, per la loro stabilità, siano qualche cosa di più dell'azienda municipalizzata; però, tra l'altro, abbiamo questo inconveniente: che noi dovremo cercare di fare dei consorzi che abbiano stabilità diversa anche dal punto di vista economico e sociale. Se dovessimo estendere queste agevolazioni ai comuni singoli, le difficoltà di fare i consorzi aumenterebbero, perchè non li farebbe quasi nessuno. Il singolo comune che ha la possibilità di avere questi benefici non sarebbe più spinto a fare il consorzio di comuni; ossia noi andremmo ad aumentare la spinta al frazionamento dei servizi.

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. C'è un servizio di incenerimento rifiuti che oggi si sta diffondendo largamente e che nessun comune ha convenienza di svolgere direttamente; quindi, in questo caso, nessun comune vorrà assumerne la gestione diretta. Il comune di Brescia, che ha 200.000 abitanti, ha costituito un consorzio al fine di poter realizzare convenientemente questo servizio.

SOLIANO. Non per tutti i servizi questo è possibile.

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. Volevo dire che dobbiamo lasciare la discrezionalità di scegliere una strada o l'altra ai singoli comuni; cioè ogni consiglio comunale esaminerà la situazione in cui si trova: un comune di 100.000 abitanti avrà convenienza di fare la gestione diretta per la distribuzione del metano, mentre un comune di 3.000 abitanti non ha convenienza di fare un servizio di questo genere; così per quanto riguarda l'incenerimento dei rifiuti e altri servizi. Per l'acqua abbiamo gestioni dirette dappertutto. Insomma, di norma, la scelta della strada della gestione diretta o del consorzio di comuni deve essere lasciata libera, secondo la convenienza locale, ai singoli comuni, ai singoli consigli comunali.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con la confusione delle piante organiche e di tutto il resto, bisogna avere esperienza di che cosa succede in un comune quando si intraprende la via della gestione diretta. Io credo che noi faremmo un'ottima politica in questo settore se spingessimo il comune, che intende gestire un servizio direttamente, a istituire una municipalizzata ovvero a fare un consorzio con altri comuni.

SOLIANO. A volte la municipalizzata può essere, secondo le dimensioni del comune, la soluzione migliore, a volte no; a volte invece è migliore la gestione diretta.

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. Per concludere la mia relazione dirò che sono favorevole a questo provvedimento; vedrei

6^a COMMISSIONE

115° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

però con piacere l'estensione di questa agevolazione alle gestioni dirette dei singoli comuni e al servizio della nettezza urbana e dello sgombero delle immondizie dalle case.

In questo modo verrebbero contemplati i più importanti servizi che un comune è oggi tenuto a soddisfare per andare incontro alle esigenze delle varie popolazioni.

Così pure sarebbe auspicabile, a mio avviso, che, ai fini della determinazione dei cepti delegabili, si potesse stabilire un preventivo, sulla media, ad esempio, delle entrate degli ultimi cinque anni. Questo sarebbe a mio avviso un valido incentivo per la diffusione della gestione consortile e diretta. Queste le mie osservazioni e le mie richieste, salvo poi a vedere come potranno essere concretizzate in relazione alla posizione del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esauriente relazione; prima di aprire la discussione generale vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che il 21 ottobre scorso la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha approvato definitivamente un disegno di legge di iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri, che il Senato aveva approvato nello scorso anno e concernente lo stesso argomento.

Penso quindi che sia opportuno sospendere la discussione: l'articolo 2 di detto provvedimento, infatti, stabilisce che gli enti e istituti finanziari (di cui al precedente articolo 1) sono altresì autorizzati a concedere, ai comuni e ai loro consorzi, mutui per l'impianto di reti di distribuzione dei servizi di gas e di acqua, accettando, in garanzia, delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle istituende aziende comunali o consortili, speciali o municipalizzate, fino al limite di un terzo. Le agevolazioni a favore dei comuni — aggiunge la legge — sono estese anche ai casi di istituzione di nuove aziende municipalizzate in seguito a riscatto di servizi gestiti precedentemente in regime di concessione.

SOLIANO. Quindi la gestione diretta è compresa.

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. Ma sempre municipalizzata.

PRESIDENTE. Ma ci deve essere, ritengo, una forma autonoma di gestione.

SOLIANO. C'è l'azienda comunale, consortile e municipalizzata: sono previste tutte e tre.

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. Quella legge non innova rispetto alla legge del 15 ottobre 1925, n. 2578. In sostanza, la legge del 1925 distingue fra gestioni dirette e aziende comunali o aziende consortili, ma municipalizzate, costituite cioè a norma della legge del 1925. Quella legge ha voluto soltanto inserirsi nella legge del 4 luglio 1967, n. 537, che dava la possibilità ai comuni ed ai consorzi di comuni di contrarre mutui con garanzia sulle entrate; però, di fronte ai problemi che sono nati in concreto, il senatore Pelizzo, che era presidente della Federazione delle municipalizzate, ha presentato quella proposta di legge; cioè, a quel momento non si parlava della gestione diretta da parte dei comuni, a cui è inteso invece il disegno di legge del senatore Oliva, che ripropone la stessa situazione della legge del 1967, soltanto che invece di guardare alle aziende in attività di servizio, guarda ancora alle aziende ancora da istituire. Ecco perchè si parla di costituende aziende comunali o di costituende aziende consortili, ma sempre municipalizzate.

SOLIANO. Non solo municipalizzate: ci sono le tre formule.

PRESIDENTE. L'articolo 10 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578, stabilisce che « l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, in conformità delle disposizioni del presente testo unico, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dalla legge comunale e provinciale ». Aggiunge inoltre che la deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima, tecnico e finanziario, i mezzi con cui si deve provvedere all'impianto dei servizi di cui si vuole

6^a COMMISSIONE

115° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

assumere la gestione. Gli articoli seguenti dettano anche disposizioni in materia.

Penso che sia opportuno sospendere la discussione del disegno di legge in esame per lasciare al Governo il tempo di approfondirne il contenuto in relazione al provvedimento citato.

STEFANELLI. Quando fu discusso il disegno di legge Pelizzo?

PRESDENTE. Il disegno di legge d'iniziativa dei colleghi Pelizzo, Zugno ed altri fu presentato il 9 luglio 1970 e fu da noi discusso ed approvato nella seduta del 2 dicembre. Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Oliva è stato invece presentato il 6 febbraio 1970.

STEFANELLI. Sono d'accordo per il rinvio, vorrei però che si tenesse conto anche del problema degli inceneritori.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Credo che questo servizio rientri in quello della nettezza urbana. Si tratta di acquistare questi inceneritori; per farli funzionare bastano due o tre persone.

PRESDENTE. Vorrei far presente che finora abbiamo parlato del gas e dell'acqua, due servizi che danno luogo ad un ricavo diretto. Abbiamo parlato poi di aziende municipalizzate, e l'onorevole Sottosegretario ha detto che, pur esortando alla costituzione di tali aziende, possono essere accettati anche i consorzi perchè questi hanno un loro statuto e un loro regolamento, presuppongono cioè quella contabilità tecnico-finanziaria che è propria di una azienda municipalizzata.

Nel caso della nettezza urbana, e in particolare del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani, vi è un provento che, a seconda dei casi, sarà determinato in relazione alla composizione della famiglia o — meglio ancora — in relazione ai metri quadrati o cubi dell'abitazione. Ritengo, quindi, che sia opportuno comprendere fra i proventi delegabili anche quelli relativi a questo servizio.

Ma qual'è la contropartita diretta del servizio dell'incenerimento dei rifiuti? A meno che non si ritenga che la «tassa» per il ritiro dei rifiuti solidi urbani comprenda anche il costosissimo servizio del loro incenerimento.

Ora a me pare che anche per questo aspetto sia opportuno che il Governo ci dica il suo avviso.

Se nessun altro domanda di parlare e se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478** » (1848), **d'iniziativa dei deputati Botta e Miroglio** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478** », d'iniziativa dei deputati Botta e Miroglio, già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che la 5^a Commissione, in data 19 ottobre, ha espresso il proprio parere, dichiarando di non avere nulla da osservare per quanto di competenza. La 10^a Commissione non ha fatto conoscere il proprio parere, ed essendo scaduto il termine s'intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno.

Illustrerò io stesso il disegno di legge, che è di un tecnicismo veramente arduo, perchè

molte delle norme che noi includiamo nella legge, avendo natura più regolamentare che di principio, potrebbero trovare posto in regolamenti ministeriali, rapidamente modificabili, piuttosto che in leggi che richiedono quel complesso di delibere che noi tutti conosciamo.

Il proponente, con l'articolo 1, ha inteso innanzi tutto eliminare una lacuna, durata una quarantina di giorni, che comporta un onere per l'erario stabilito attorno agli otto-nove milioni di lire, lacuna derivante dal fatto che il decreto-legge 7 ottobre 1965, numero 1118, dispose l'istituzione per un biennio dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, e indicò per questa addizionale speciale, all'articolo 3, alcune aliquote che la legge di conversione, pubblicata il 4 dicembre 1965, andata in vigore dal 22 dicembre di quell'anno, modificò. Per cui, per esempio, se per le materie indicate alla voce della tariffa doganale *ex-646* (pelli di coniglio, di lepre, di castoreo eccetera) l'addizionale speciale all'IGE era stata stabilita nella misura del 7,80 per cento, la legge di conversione del 4 dicembre 1965 fissò invece il 4 per cento. Ma stabilendosi ciò, non fu regolato, nella legge di conversione, il trattamento che le materie ricordate avrebbero avuto per il periodo decorrente dal 10 ottobre 1965 al 22 dicembre 1965.

Avvenne così che i ristorni furono fatti, per l'esportazione, facendo riferimento alla legge, e non al decreto-legge, e dunque nella misura del 4 per cento in luogo del 7,80 per cento. Vi era quindi, per ragioni di equità, una situazione da sistemare, della quale si accorse il legislatore, che volle provvedervi con la proposta di legge n. 4033, presentata alla Camera il 28 aprile 1967 e colà approvata il 15 novembre dello stesso anno. Inviata poi al Senato, la proposta decadde per la chiusura della legislatura.

A me sembra dunque che, tenuto conto anche della limitatezza del rimborso (otto o nove milioni di lire) che può pertanto esimerci dal fare una puntigliosa applicazione del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, possiamo approvare questo articolo

1 del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

La proposta di legge, nel testo originario, contemplava anche un articolo 2, che introduceva norme particolari per le fibre artificiali e sintetiche, lavorate però come fibre lanose: poichè però sarebbe sorta una novazione, per giunta con effetto retroattivo, e quindi un problema alquanto delicato di copertura della spesa, i proponenti lo ritirarono. Pertanto, l'articolo 3 del testo originario è diventato nel presente testo l'articolo 2: esso considera i filati cosiddetti misti, ottenuti dalla mescolatura, che nel linguaggio tecnico è chiamata « fibre di natura diversa ». Questa mescolatura dà luogo alla formazione di una massa tessile, che viene poi filata e ritorta così che non è più possibile valutare con esattezza quali siano le varie componenti di ognuno di questi tessuti, chiamati tessuti fantasia per la varietà delle miscele.

Nell'articolo 2 del testo al nostro esame, per le esportazioni di filati cardati del tipo sopra cennato, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori, non si applica la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 478. La sospensione di tale applicazione dell'imposta di fabbricazione, istituita per 2 anni nel 1965, poi prorogata fino al 31 dicembre 1971 (e poi esamineremo le ragioni di un emendamento suggerito dal Governo che non ha nulla a che vedere con il presente testo pervenutoci dalla Camera dei deputati), è richiesta dalla Comunità economica europea, in quanto la norma di applicazione dell'imposta dava luogo a rimborsi notevoli alla esportazione, per oneri fiscali che non erano stati affatto sostenuti.

Questa sospensione dell'imposta fu estesa ai filati di cotone, istituendosi, in luogo dell'imposta di fabbricazione su tali filati, una addizionale compensativa sulle materie prime dalle quali si ricavano detti filati. Quali sono le materie prime? Sono i cascami di stracci, e tutti gli stracci furono gravati dall'addizionale, senza alcuna discrezione: stracci di cotone come stracci di fibre sintetiche. La materia degli stracci non è di poca rile-

vanza economica: basti sapere che in taluni anni gli stracci importati dall'estero comportarono una spesa di oltre 20 miliardi di lire.

Allora si è verificato che gli stracci di fibre artificiali e sintetiche, utilizzati esclusivamente dalla filatura di cardati col sistema laniero, per la produzione di filati destinati essenzialmente ai mercati esteri sono stati gravati dell'addizionale del 4 per cento; mentre all'esportazione dei relativi filati non è stato accordato alcun rimborso dell'imposta pagata, rientrando questi filati nella voce doganale n. 63.02 che comprende anche i filati sintetici ottenuti da materia prima esente da imposta. Devo aggiungere che l'imposta sugli stracci di lana venne abolita con la legge 4 dicembre 1965, n. 1309, previa l'osservanza di talune formalità da parte del fabbricante di filati ricavati da taluni stracci. Che cosa avviene allora? Coloro che utilizzano nel campo laniero questi prodotti cardati col sistema laniero, ma che provengono da stracci di fibre artificiali e sintetiche, per le quali la voce doganale n. 5605 non prevede rimborso d'imposta (perchè in generale fabbricati con materia prima esente da imposta), usufruiscono di una diversità di trattamento: se lavorati a sistema cotoniero non vi è imposta; se lavorati a sistema laniero vi è imposta (quattro per cento), la quale non dà diritto, però, a rimborso.

Per rimediare a questa situazione, che confido di avere sufficientemente chiarito in questa mia esposizione, è stato approvato dalla Camera l'articolo 2 del testo al nostro esame.

Il provvedimento, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, potrebbe senz'altro essere approvato; vi è però un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo in correlazione alla proroga della delega per la riforma fiscale.

La sospensione dell'imposta di fabbricazione dei filati di lana venne disposta col decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e prorogata poi fino al 31 dicembre 1971.

Quando noi l'altro giorno abbiamo prorogato per un semestre l'entrata in vigore delle norme collegate con l'applicazione dell'IVA, non abbiamo tenuto presente questo partico-

lare settore che è oggetto di esenzione temporanea dall'imposta di fabbricazione, la quale viene sostituita da una addizionale dell'imposta generale sull'entrata fino al 31 dicembre 1971.

Ora, se non fosse prorogato questo termine fino al 30 giugno 1972, dovrebbe essere riapplicata l'imposta di fabbricazione, cosa che la CEE difficilmente potrebbe comprendere, trattandosi di una norma di cui fu chiesta la eliminazione fin dal lontano 1965. Ecco il senso dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame con l'emendamento proposto dal Governo per sanare gravi lacune.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non è dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, non si applica per le esportazioni di filati cardati tipo auto-

6^a COMMISSIONE

115° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

nomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cotone rigenerato in mista intima con rigenerati di altre fibre, contenenti o meno lana rigenerata in quantità non superiore al 10 per cento, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori.

A tale scopo le ditte interessate dovranno dichiarare alle competenti dogane che i filati che intendono esportare sono fabbricati con impiego di materie prime rigenerate e dimostrare mediante esibizione di un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui viene effettuata l'esportazione, che le stesse non dispongono di banchi a fuso o di stiro.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2 il Governo propone di aggiungere un articolo 3 del seguente tenore:

È prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonchè sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sinteti-

che di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478.

Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonchè dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478.

È prorogato, altresì, fino alla data medesima il termine del 31 dicembre 1971 previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, introdotto con la legge di conversione 1° luglio 1970, n. 415.

Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.